

(2) all'allegato I, tabella 2, è aggiunta la seguente voce:

«35	467	0,05	«espresso come acido crotonico»
	744		
	1059		

(3) all'allegato I, tabella 3, è aggiunta la seguente voce:

«(27)	In caso di immissione sul mercato di un materiale o di un oggetto finale contenente tale sostanza e prodotto in condizioni diverse da quelle di cui alla tabella 1, colonna 10, lettera a), deve essere accluso ai documenti di supporto di cui all'articolo 16 un metodo ben definito atto a determinare se la migrazione oligomerica rispetta le restrizioni specificate nella tabella 1, colonna 10, lettera b). Tale metodo deve essere adatto all'utilizzo da parte di un'autorità competente per verificare la conformità. Se un metodo idoneo è disponibile al pubblico, si deve fare riferimento a tale metodo. Se il metodo richiede un campione di calibrazione, va fornito all'autorità competente, su richiesta, un numero sufficiente di campioni.»
-------	--

(4) all'allegato I, tabella 4, la riga concernente le restrizioni per la voce relativa alla sostanza MCA n. 744 è sostituita dalla seguente:

«Restrizioni	Il limite di migrazione specifica per l'acido crotonico è 0,05 mg/kg di prodotto alimentare»
--------------	--

(5) all'allegato III, punto 4, tabella 3, la terza e la quarta riga sono sostituite dalle seguenti:

«Tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici e prodotti lattiero-caseari con pH \geq 4,5	Simulante alimentare D1.
Tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici e prodotti lattiero-caseari con pH < 4,5	Simulante alimentare D1 e simulante alimentare B.»

19CE0562

